

|  |
|--|
| <p><b>Processo:</b> Aziende</p> <p><b>Macroattività:</b> procedure</p> <p><b>Attività:</b> rateazioni</p> <p><b>Tipologia:</b> comunicazione esterna</p> <p><b>Fascicolo:</b> 2024</p> <p><b>Istruttori:</b> M. Conte 26.11.2024</p> <p><b>Protocollazione:</b> sì</p> |
|--|

Ufficio programmazione, organizzazione,  
attività istituzionali

Agli Organismi regionali di coordinamento degli Ordini  
professionali provinciali:

Consulta Consulenti del lavoro Sicilia

[consultasicilia.cdl@gmail.com](mailto:consultasicilia.cdl@gmail.com)

[consulta.sicilia@consulentidellavoropec.it](mailto:consulta.sicilia@consulentidellavoropec.it)

Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Sicilia

[presidente@commercialisticsicilia.org](mailto:presidente@commercialisticsicilia.org)

E p.c. Alle Sedi Inail della Sicilia

**Oggetto:** rateazione ordinaria dei debiti contributivi per premi Inail e accessori non iscritti a ruolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 389/1989. Circolare Inail n. 22/2019.

Con riferimento all'oggetto, stante le richieste di chiarimenti pervenute all'attenzione dello Scrivente, fermo restando il prioritario rinvio alla **circolare Inail n. 22/2019** (cfr. allegato), tenuto conto delle istruzioni nel tempo fornite dalla competente Direzione centrale, si forniscono le seguenti informazioni al fine della più ampia diffusione presso i soggetti assicuranti e relativi intermediari.

➤ **Servizio online "Simulazione Regolarità Contributiva Inail"**

Preliminarmente, si informa che da giugno 2024 è disponibile il servizio online di verifica della regolarità contributiva Inail "Simulazione Regolarità Contributiva INAIL" che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, secondo i criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell'Istituto. Il nuovo servizio è illustrato nel manuale disponibile nella sezione "Manuali operativi" del portale Inail.

➤ **Conoscenza della situazione contributiva**

Il soggetto che intende rateizzare i propri debiti verso l'Inail deve avere completa e puntuale conoscenza dell'ammontare e della tipologia del debito e delle modalità con cui è possibile accedere alla rateazione, nonché della sostenibilità del piano di ammortamento che potrebbe scaturire (ammontare rata, scadenze, ecc.).

A tale scopo è stata prevista un'apposita funzione di **simulazione del piano di ammortamento** a disposizione delle Sedi territoriali dell'Inail che consente di fornire agli interessati (aziende e intermediari), **prima** della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile dilazione dei debiti rateizzabili presso l'Inail

(debiti scaduti non iscritti a ruolo; debiti correnti). Per quanto riguarda i debiti iscritti a ruolo, eventuali richieste di rateazione devono essere presentate all'Agente della riscossione.

### ➤ **Carenze formali**

Un cospicuo numero di istanze di rateazione viene trasmesso con l'indicazione di elementi formali carenti perché non corretti o non conformi alla vigente normativa (ad esempio l'importo indicato nell'istanza non coincide con l'ammontare del debito rateizzabile, la rata è inferiore al limite minimo di 150 euro, ecc.).

La presenza di carenze formali determina la reiezione dell'istanza e il debitore può trasmettere una nuova domanda, prolungando, tuttavia, i tempi tecnici necessari per la regolarizzazione della posizione contributiva, con evidenti ulteriori disagi nei casi di concomitante istruttoria Durc. Pertanto, soprattutto in tali casi, si suggerisce di avvalersi preventivamente della simulazione.

### ➤ **Efficacia della rateazione e scadenza prima rata**

La rateazione concessa è **efficace** solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata **entro il termine comunicato**<sup>1</sup>.

Normalmente, il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza e la scadenza per il pagamento della **prima** rata è fissata al **15° giorno** dalla presentazione dell'istanza. Tale tempistica tiene conto dei tempi delle istruttorie Durc.

Qualora la pratica di concessione non si concluda entro 10 giorni, la scadenza della prima rata viene **posticipata** alla stessa scadenza della seconda rata prevista nel piano di ammortamento, ovvero a 30 giorni dopo lo scadere dei 15 giorni dalla presentazione dell'istanza (fermo restando il calcolo degli interessi della prima rata).

La sporadica evenienza che il provvedimento di concessione venga emesso dopo 10 giorni dalla richiesta, non dovrebbe comunque comportare criticità in quanto:

- la scadenza della prima rata è di fatto posticipata e quindi non è a ridosso del provvedimento di concessione;
- l'ammontare delle rate è già noto sin dall'acquisizione della simulazione o sin dalla ricezione del provvedimento di concessione, consentendo ciò, ad esempio, di tenere debita evidenza dell'impegno e/o di accantonare i fondi necessari al pagamento;
- per accelerare il perfezionamento della rateazione e, se necessario, il **rilascio del Durc**, è sempre possibile effettuare il pagamento della prima rata in data **anteriore** alla scadenza fissata nel piano di ammortamento.

### ➤ **Rateazione riguardante il premio di autoliquidazione quando non ancora presente in archivio**

Un caso particolare è quello delle istanze di rateazione riguardanti il premio di autoliquidazione, inviate quando la richiesta del premio non è ancora presente in archivio GRA web (ad esempio istanze riferite alla richiesta 902024 presentate a febbraio 2024).

---

<sup>1</sup> In mancanza, la rateazione è annullata e le somme in questione non possono essere oggetto di ulteriori rateazioni.

In merito si precisa che, poiché è prevista la facoltà di rateizzare debiti correnti, il debitore ha senz'altro diritto di presentare l'istanza di rateazione prima della scadenza del pagamento dell'autoliquidazione (nell'esempio entro il 16.2.2024).

Attualmente, però, tale istanza può essere istruita solo dopo l'elaborazione centralizzata della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione; l'elaborazione in questione è normalmente programmata entro la seconda settimana di marzo (dando comunque priorità ai codici ditta con istanza di rateazione pendente).

Nel piano di ammortamento che verrà rilasciato, l'importo della prima rata, quindi, sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse dalla presentazione dell'istanza.

Per evitare errori nel conteggio che comporterebbero il rigetto dell'istanza (con il rischio che la nuova istanza debba riferirsi non più a debito corrente ma a debiti pregressi) è opportuno che gli utenti si avvalgano del servizio Alpi online che effettua il conteggio del premio utilizzando le basi di calcolo online e che rilascia apposita ricevuta con il riepilogo del premio calcolato che dovrà essere conservato per essere esibito alla Sede in caso di problemi.

Il richiedente, tra l'altro, conoscendo l'ammontare del premio di autoliquidazione, è in condizione di sapere, con buona approssimazione, l'ammontare delle rate, anche al fine, ad esempio, di accantonare i fondi necessari per il primo pagamento che, come già detto, sarà pari al valore delle rate cumulate durante il periodo in cui si è realizzata la sospensione.

Si evidenzia, infine, che la sospensione in parola non ha effetti sulla regolarità contributiva, infatti, i pagamenti di febbraio sono considerati per le richieste di Durc online presentate dal 1° aprile (articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015: la verifica di regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata).

#### ➤ **Rateazione premio di autoliquidazione in caso di pagamento in quattro rate**

Se il debitore decide di presentare l'istanza di rateazione per l'intero premio di autoliquidazione nonostante avesse optato per il pagamento in quattro rate<sup>2</sup>, deve chiedere alla Sede competente di eliminare il codice di agevolazione relativo al pagamento in quattro rate.

Nel caso in cui una o più rate del premio di autoliquidazione siano state già iscritte a ruolo non è più possibile accogliere la domanda di revoca dell'agevolazione (tranne che in casi eccezionali ricorrendo l'ipotesi di ruolo "non cartellato").

Il debitore per le rate iscritte a ruolo potrà chiedere la rateazione all'Agente della riscossione e per le rate non iscritte a ruolo potrà presentare istanza di rateazione alla Sede Inail competente.

A titolo esemplificativo si riporta un caso particolare: la prima delle quattro rate del premio di autoliquidazione è iscritta a ruolo, per la seconda e la terza sono decorsi i termini per il versamento, mentre per la quarta il termine per il pagamento non è ancora scaduto. In questa ipotesi il debitore dovrebbe:

- pagare il debito a ruolo relativo alla prima rata in unica soluzione all'Agente della riscossione o mediante rateazione concessa sempre da quest'ultimo;

---

<sup>2</sup> Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.

- pagare all'Inail il debito relativo alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione per le quali è scaduto il termine di versamento in unica soluzione o mediante rateazione presentando istanza di rateazione per debiti scaduti;
- il debitore non è tenuto a presentare contestualmente anche l'istanza di rateazione per debiti correnti relativa alla quarta rata (nell'esempio, ancora non scaduta ma che presumibilmente scadrà a breve), ma – ad ogni buon fine – si evidenzia che il mantenimento della rateazione per i debiti scaduti (nell'esempio, relativi alla seconda e terza rata) è comunque subordinato alla condizione che non si determini un ulteriore debito e quindi venga rispettata la scadenza della quarta rata. In mancanza, la rateazione dei debiti scaduti dovrà essere revocata.

Naturalmente quanto sopra deve essere valutato tenendo conto del limite di due rateazioni che è possibile avere in corso.

### ➤ **Punti di attenzione in generale**

Di seguito, senza pretesa di esaustività e con espresso e prioritario rimando alla **circolare Inail 22/2019**, si evidenziano alcuni punti di attenzione:

- Simulazione piano di ammortamento. Per ridurre al minimo i tempi necessari alla regolarizzazione della posizione, specie in caso di **Durc**, si suggerisce di rivolgersi **preventivamente** alla Sede competente per richiedere la simulazione del piano di ammortamento dei debiti rateizzabili presso l'Inail, così da poter inviare l'istanza telematica con i dati esatti (evitando carenze formali comportanti la reiezione). Per quanto riguarda i debiti iscritti a ruolo, invece, eventuali richieste di rateazione devono essere presentate all'Agente della riscossione.
- Istanza telematica. Deve essere indicato l'esatto importo da rateizzare e il numero delle rate mensili con cui si intende pagare il debito, specificando se l'importo si riferisce a "*debiti scaduti non iscritti a ruolo*" o a "*debiti correnti*" (i debiti scaduti non iscritti a ruolo e i debiti correnti **non** possono essere cumulati nella stessa istanza di rateazione). L'importo della singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150,00 euro. Il numero massimo di rateazioni ordinarie che è possibile avere in corso è pari a due.
- Debiti scaduti. L'istanza di rateazione dei *debiti scaduti* deve ricomprendere tutti i debiti, non iscritti a ruolo, per premi e accessori accertati alla data dell'istanza, per i quali è scaduto il termine di pagamento.  
Debiti correnti. L'istanza di rateazione per *debiti correnti* può essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti e non iscritti a ruolo (in presenza di debiti scaduti e non ancora iscritti a ruolo, la rateazione per debiti correnti potrà essere richiesta dopo la regolarizzazione, anche tramite rateazione, dei predetti debiti scaduti).
- La rateazione non può essere concessa nel caso sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di *revoca* di una rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione della nuova istanza.
- Efficacia. Annullamento. La rateazione concessa diventa efficace con il pagamento della **prima rata** che deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento. In caso di mancato, tardato o parziale pagamento della prima rata, la rateazione viene *annullata*, la somma a debito non può essere oggetto di un nuovo piano di ammortamento e deve essere corrisposta entro 10 giorni, in mancanza, viene iscritta a ruolo. Si tenga presente che - specie per poter regolarizzare la posizione ai fini del rilascio del **Durc** - i

tempi tecnici relativi alla formazione e notifica della cartella di pagamento dipendono dall'Agente della riscossione.

- Per accelerare il perfezionamento della rateazione, anche ai fini del rilascio del **Durc**, è sempre possibile provvedere al pagamento della prima rata in data **anteriore** alla scadenza fissata.
- Per le istanze riguardanti il premio di autoliquidazione, inviate quando la richiesta del premio non è ancora presente in archivio GRA web, è opportuno che gli utenti si avvalgano del servizio Alpi online che effettua il conteggio del premio dovuto utilizzando le basi di calcolo online. Ciò, infatti, consente al debitore di conoscere, con buona approssimazione, l'ammontare delle rate il cui pagamento è di fatto "sospeso" in conseguenza alla sospensione dell'istruttoria dell'istanza. Si raccomanda pertanto di tenere evidenza di ciò, considerato che l'importo del primo versamento è pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse durante il periodo in cui si è realizzata la sospensione.
- Scadenze. Nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato o di giorno festivo sono posticipate al giorno seguente non festivo (cfr. circolare Inail n. 30/2023).  
I versamenti delle rate con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese ai sensi dell'art. 3 quater d.l. 16/2012 convertito dalla legge 44/2012.
- Incassi in scarto. Gli incassi andranno momentaneamente in scarto se: l'importo pagato è **maggiore** rispetto alla rata (**anche solo di un centesimo**)<sup>3</sup> e/o quando l'F24 riporta erroneamente il titolo originario (esempio 902023) anziché il **numero della rateazione** indicato nel provvedimento di concessione (esempio 800001). Anche se gli incassi in questione saranno sistemati successivamente a cura della Sede competente, è opportuno evitare lo scarto in quanto potrebbe anche interferire sui tempi di eventuali istruttorie Durc.
- Revoca. L'inosservanza anche parziale del piano di ammortamento e il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima o di una parte di essa comporta la revoca del beneficio.  
Il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione, non si determini un **ulteriore debito** scaduto e non versato<sup>4</sup>. Pertanto, anche tale eventualità (cioè il subentrare di nuovi debiti scaduti) comporta la revoca della rateazione.
- Come per l'annullamento, anche in caso di revoca il debito deve essere corrisposto in un'unica soluzione, entro 10 giorni, in mancanza viene iscritto a ruolo. In tale seconda ipotesi, si tenga presente che - specie per poter regolarizzare la posizione ai fini del rilascio del **Durc** - i tempi tecnici relativi alla formazione e alla notifica della cartella di pagamento dipendono dall'Agente della riscossione.

---

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo: fermo restando il rispetto delle scadenze, qualora il debitore intendesse effettuare il pagamento di due rate, è opportuno che per ogni rata esegua un F24, distanziando i pagamenti di almeno un giorno.

<sup>4</sup> Ad esempio, se è già in corso una rateazione per debiti "scaduti" e si prevede di non poter far fronte a nuovi debiti di futura scadenza è possibile rateizzarli prima che scadano inviando istanza per debiti "correnti". Si tenga conto del limite di due rateazioni che è possibile avere in corso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sede Inail competente o consultare il sito [www.inail.it](http://www.inail.it) <sup>5</sup>.

Si invitano i destinatari in indirizzo a inoltrare la presente alle rispettive strutture provinciali/locali.

Il Direttore regionale  
dott. Giovanni Asaro

*Allegato: circolare Inail n. 22/2019*

---

<sup>5</sup> Ad esempio, [Rateazione - impresa con dipendenti](#)